

Imposta di bollo assolta in modo virtuale giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Genova 1 Prot. 139036 del 09/08/2017

Registro Atti Privati n.940

Prot. n.10643

## CONVENZIONE

### TRA

- Dott. Giorgio Sacco, Dirigente di A.Li.Sa. - Azienda Ligure Sanitaria della Liguria -

nato a Genova, il giorno 24 del mese di Aprile dell'anno 1960 e domiciliato a Genova,

in via D'Annunzio 64 (codice fiscale SCCGRG60D24D969T); il quale interviene in

qualità di Direttore dell'Area Centrale Regionale di Acquisto, (di seguito nominata, per

brevità, anche "Centrale"), con sede legale in Genova, Piazza della Vittoria 15;

- Potenzoni Giuseppe, CF PTNGPP78L26H827B, nato a San Donato Milanese (MI)

il 26/07/1978, domiciliato per la carica presso la sede legale della società in qualità di

Procuratore Legale (atto notarile del 14 dicembre 2016 – Rep. N. 31382 / racc. 10402)

della società: B.Braun Milano S.p.A., Via Vincenzo da Seregno n. 14, Milano, iscritta

al Registro delle Imprese REA 318326 Camera di Commercio di Milano P.IVA

00674840152 di seguito nominata, per brevità, anche "Fornitore") aggiudicataria della

gara d'appalto per l'affidamento della fornitura di Materiale di Miscellanea Chirurgica

Chirurgica per le Aziende Sanitarie della Regione Liguria e della Ausl Valle d'Aosta

per un periodo di 36 mesi (con opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi) - Lotto n. 21

giusta determinazione del Direttore dell' Area Centrale regionale di Acquisto di

A.Li.Sa. n. 497 del 01/12/2020.

I Signori sopra costituiti, dei quali sono certo di identità personale, qualifica e poteri di

firma convengono e stipulano, quanto segue:

### PREMESSO

a) che l'obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto della presente Convenzione

sussiste fino alla concorrenza dell'importo di aggiudicazione, ai prezzi contenuti

nell'offerta economica, alle condizioni, alle modalità ed ai termini contenuti nel

capitolato tecnico e speciale;

b) che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le singole Amministrazioni, da una parte, ed il Fornitore, dall'altra parte, attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura (i.e. contratti);

c) che la Centrale, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere, ed infatti ha proceduto, all'individuazione del Fornitore, mediante procedura ad evidenza pubblica di cui al Bando di gara inviato alla G.U.U.E. il 04/07/2019.

d) che il Fornitore è risultato aggiudicatario della fornitura del lotto di cui sopra e, per l'effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i beni e ad eseguire i servizi oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;

e) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione, dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara e dai suoi allegati, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

f) che il Fornitore ha presentato ed è agli atti della Centrale, la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente Atto, ne forma parte integrante e sostanziale;

g) che il Fornitore ha in essere una polizza assicurativa per la responsabilità civile e che tale documento, anche se non materialmente allegato alla presente Convenzione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

h) che la presente Convenzione non è fonte di obbligazione per la Centrale nei confronti del Fornitore, rappresentando in ogni caso la medesima Convenzione le

Imposta di bollo assolta in modo virtuale giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Genova 1 Prot. 139036 del 09/08/2017

condizioni generali delle prestazioni che verranno concluse dalle singole

Amministrazioni con l'emissione dei relativi Ordinativi di Fornitura i quali, saranno per

ciascuna delle stesse fonte di obbligazione contrattuale.

i) che la presente Convenzione è stata sottoscritta in via d'urgenza in attesa

dell'informativa antimafia ex artt. 90-95 D.Lgs. n. 159 /2011;

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

#### **Articolo 1 - Valore delle premesse e degli allegati**

Vedasi convenzione repertorio n. 929 - prot. 9500 del 22/03/2021

#### **Articolo 2 – Definizioni**

Vedasi convenzione repertorio n. 929 - prot. 9500 del 22/03/2021

#### **Articolo 3 - Norme regolatrici e disciplina applicabile**

Vedasi convenzione repertorio n. 929 - prot. 9500 del 22/03/2021

#### **Articolo 4 – Oggetto**

Vedasi convenzione repertorio n. 929 - prot. 9500 del 22/03/2021

#### **Articolo 5 - Utilizzo della Convenzione**

Vedasi convenzione repertorio n. 929 - prot. 9500 del 22/03/2021

#### **Articolo 6 - Modalità di conclusione**

Vedasi convenzione repertorio n. 929 - prot. 9500 del 22/03/2021

#### **Articolo 7 - Durata**

1. La presente Convenzione ha una durata di 36 (trentasei mesi) mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione.

2. La Centrale ha facoltà di esercitare una opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi

3. Il Fornitore ha l'obbligo di continuare la fornitura alle condizioni economiche pattuite fino a quando non sarà concluso un nuovo contratto e comunque non oltre 180 giorni

	dalla scadenza del contratto stesso.	
	4. È escluso ogni tacito rinnovo del presente Atto.	
	<b><u>Articolo 8 - Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità</u></b>	
	Vedasi convenzione repertorio n. 929 - prot. 9500 del 22/03/2021	
	<b><u>Articolo 9 - Obbligazioni specifiche del Fornitore</u></b>	
	Vedasi convenzione repertorio n. 929 - prot. 9500 del 22/03/2021	
	<b><u>Articolo 10 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro</u></b>	
	Vedasi convenzione repertorio n. 929 - prot. 9500 del 22/03/2021	
	<b><u>Articolo 11 - Adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro</u></b>	
	Vedasi convenzione repertorio n. 929 - prot. 9500 del 22/03/2021	
	<b><u>Articolo 12 - Modalità e termini di esecuzione della fornitura</u></b>	
	Vedasi convenzione repertorio n. 929 - prot. 9500 del 22/03/2021	
	<b><u>Articolo 13 - Servizi accessori</u></b>	
	Vedasi convenzione repertorio n. 929 - prot. 9500 del 22/03/2021.	
	<b><u>Articolo 14 - Corrispettivi</u></b>	
	1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dalla singola Amministrazione	
	Contraente in forza degli Ordinativi di Fornitura e delle singole Richieste di Consegna	
	sono calcolati sulla base dei prezzi unitari netti riferiti all'offerta di gara che risultano	
	essere i seguenti: Lotto 21: Descrizione prodotto: Strumentario laparoscopico bipolare	
	poliuso; Nome Commerciale: ADTEC BIPOLARE 5/310 FORBICI METZENBAUM;	
	Codici PM400R (comprensivo dei codici PM450R-PM430R-PM973R); Prezzo unitario	
	offerto € 706,759; Quantitativo complessivo stimato per 12 mesi: 70; Totale	
	complessivo triennale €. 148.419,28. 2. I corrispettivi contrattuali sono comprensivi	
	della fornitura dei singoli prodotti e della effettuazione di servizi connessi descritti nella	
	presente Convenzione e negli allegati di gara.	
	4	

	<p>Imposta di bollo assolta in modo virtuale giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Genova 1 Prot. 139036 del 09/08/2017</p> <p>3. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono alle forniture ed ai servizi prestati a perfetta</p>	
	regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali,	
	e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi	
	compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei	
	confronti delle Amministrazioni Contraenti.	
	4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione della Convenzione	
	e dei singoli Ordinativi di Fornitura e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché	
	dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono	
	compresi nel corrispettivo contrattuale.	
	5. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in	
	base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed	
	invariabili indipendentemente da qualsiasi impreveduto o eventualità, facendosi carico il	
	Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.	
	6. Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti,	
	revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, fatto salvo quanto previsto	
	dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..	
	<b><u>Articolo 15 - Fatturazione e pagamenti</u></b>	
	Vedasi convenzione repertorio n. 929 - prot. 9500 del 22/03/2021	
	<b><u>Articolo 16 – Trasparenza</u></b>	
	Vedasi convenzione repertorio n. 929 - prot. 9500 del 22/03/2021	
	<b><u>Articolo 17 – Penali</u></b>	
	Vedasi convenzione repertorio n. 929 - prot. 9500 del 22/03/2021	
	<b><u>Articolo 18 - Cauzione definitiva</u></b>	
	1. Con la stipula della Convenzione ed a garanzia degli obblighi assunti con il	
	perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura, il Fornitore costituisce una	
	5	

	cauzione definitiva in favore della Centrale di importo di Euro 38.636,72 (polizza n.	
	1729887 del 31/12/2020) rilasciata da Elba Assicurazioni spa determinata come	
	previsto dall'art. 103 D.Lgs. n. 50/2016	
	2. Tale cauzione deve essere vincolata per tutta la durata della Convenzione e	
	comunque di tutti i contratti di fornitura da essa derivanti. In caso di risoluzione del	
	contratto, il rateo della cauzione definitiva non ancora svincolata dall'avanzamento	
	dell'esecuzione, viene ripartito in modo proporzionale sulla base degli Ordinativi di	
	Fornitura in corso emessi dalle singole Amministrazioni contraenti.	
	3. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed	
	è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del	
	Fornitore, anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Cod. Civ., nascenti	
	dall'esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti.	
	4. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal	
	Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto,	
	resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti/la Centrale, fermo	
	restando quanto previsto nel precedente articolo "Penali", hanno diritto di rivalersi	
	direttamente sulla cauzione. 5. La garanzia prestata opera nei confronti delle	
	Amministrazioni Contraenti a far data dalla ricezione dei relativi Ordinativi di Fornitura	
	e nei limiti degli importi negli stessi previsti.	
	6. La garanzia opera per tutta la durata dei singoli Ordinativi di Fornitura, e, comunque,	
	sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti	
	Ordinativi e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà progressivamente	
	svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni	
	Contraenti/Centrale, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed	
	esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.	

Imposta di bollo assolta in modo virtuale giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Genova 1 Prot. 139036 del 09/08/2017

7. In ogni caso la cauzione è svincolata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Centrale.

8. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere, per la copertura del valore della fornitura ancora da eseguirsi, al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte della Centrale.

9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le singole Amministrazioni Contraenti e/o la Centrale hanno facoltà di dichiarare risolto rispettivamente l'Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione.

**Articolo 19 – Responsabilità sui beni utilizzati dal Fornitore nello svolgimento della fornitura**

Vedasi convenzione repertorio n. 929 - prot. 9500 del 22/03/2021

**Articolo 20 – Riservatezza**

Vedasi convenzione repertorio n. 929 - prot. 9500 del 22/03/2021

**Articolo 21 – Risoluzione - Dichiarazione di nullità**

Vedasi convenzione repertorio n. 929 - prot. 9500 del 22/03/2021

**Articolo 22 – Recesso**

Vedasi convenzione repertorio n. 929 - prot. 9500 del 22/03/2021

**Articolo 23 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa**

Vedasi convenzione repertorio n. 929 - prot. 9500 del 22/03/2021

**Articolo 24 – Subappalto**

Vedasi convenzione repertorio n. 929 - prot. 9500 del 22/03/2021

**Articolo 25 - Divieto di cessione del contratto e dei crediti**

Vedasi convenzione repertorio n. 929 - prot. 9500 del 22/03/2021

**Articolo 26 - Brevetti industriali e diritti d'autore**

Vedasi convenzione repertorio n. 929 - prot. 9500 del 22/03/2021

**Articolo 27 - Responsabile del Procedimento per la Centrale e per le**

**Amministrazioni contraenti e Responsabile della fornitura per il Fornitore**

Vedasi convenzione repertorio n. 929 - prot. 9500 del 22/03/2021

**Articolo 28 - Aggiornamento tecnologico**

Vedasi convenzione repertorio n. 929 - prot. 9500 del 22/03/2021

**Articolo 29 - Rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale**

Vedasi convenzione repertorio n. 929 - prot. 9500 del 22/03/2021

**Articolo 30 - Foro competente**

Vedasi convenzione repertorio n. 929 - prot. 9500 del 22/03/2021

**Articolo 31 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento**

Vedasi convenzione repertorio n. 929 - prot. 9500 del 22/03/2021

**Articolo 32 - Oneri fiscali e spese contrattuali**

Vedasi convenzione repertorio n. 929 - prot. 9500 del 22/03/2021

**Articolo 33 - Clausola finale**

Vedasi convenzione repertorio n. 929 - prot. 9500 del 22/03/2021

Genova, lì 12/04/2021

LA CENTRALE REGIONALE DI ACQUISTO - Dott. Giorgio Sacco

IL FORNITORE: - B.BRAUN MILANO SPA – SIG. GIUSEPPE POTENZONI